

PRIMO GIORNO DELL'INDIPENDENZA LOMBARDA

Anno I, Num. 59.

GIORNALE UFFICIALE

Mercoledì, 24 Maggio 1848.

PARTE UFFICIALE

GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDA.

AVVISO.

Si avvisano tutti gli individui appartenenti alla Lombardia e dimoranti all'Estero, che il Governo di S. M. il Re di Sardegna ha diramato gli ordini opportuni a tutti i suoi incaricati d'affari ed Agenti Consolari all'estero di prendere sotto la loro protezione tutti i Lombardi che non volendo più riconoscere l'Autorità degli Agenti Consolari Austriaci, si trovano privi di ogni assistenza, e di accogliere perciò le istanze che i medesimi dirigeranno loro, adoperandosi a favore di essi nel miglior modo possibile, e come farebbero per gli stessi sudditi della Maestà Sua.

Milano, 25 maggio 1848.

CASATI, *Presidente.*

BORRAMEO-GUERRIERI-STRIGELLI-DURINI
BERETTA-GIULINI-CARBONERA
TURRONI-MORONI-REZZONICO-Ab.ANELLI
GRASSELLI-DOSSI.
CORRENTI, *Segretario generale.*

Milano, 21 maggio 1848.

Per provvedere ai bisogni temporarj, non che alla migliore sistemazione del servizio Medico-Chirurgo-Farmaceutico militare il Governo Provvisorio Centrale di Lombardia

DECRETA:

È istituita una commissione straordinaria di sanità militare, in seduta permanente, la quale provvede ai bisogni della guerra nella larga sfera delle mediche attribuzioni, e si compone dei dottori Capelli Antonio, Garavaglia Bartolomeo, Trezzi Antonio, Bertani Agostino, Maspero Paolo e dei Segretarj Turchini e Narducci.

Dipende esclusivamente dal Ministero della Guerra col quale corrisponde per via diretta, e ciascuno de' suoi membri è responsabile delle deliberazioni prese in suo seno.

Sarà debito della Commissione 1.° di organizzare gli ospedali militari permanenti, ed il servizio medico fisso dei reggimenti; 2.° di provvedere alle urgenze delle ambulanze ed ospedali temporarj di deposito.

Due membri della commissione dovranno per turno portarsi in qualità di Ispettori generali sulla linea delle operazioni militari affine di prevedere e provvedere ai più istantanei bisogni alle armate ordinate e volontarie, e stabilirsi una centrale informazione alla commissione sedente su quell'andamento sanitario.

Le intendenze militari delle diverse provincie sono tenute a coadiuvare con tutti i mezzi che sono in loro potere le disposizioni ed operati di essa Commissione.

Milano, 14 maggio 1848.

Vista l'urgenza di attivare una Legge penale militare per l'Esercito che si sta organizzando in Lombardia,

Sentito il Ministero della Guerra,

Il Governo Provvisorio decreta quanto segue:

TITOLO PRIMO.

NORME GENERALI.

Art. 1. La presente legge avrà vigore col 24 corrente.

Art. 2. Tutti i militari di qualsiasi grado, e gli individui attinenti all'esercito indicati all'articolo seguente sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura, ed alle pene militari quanto ai reati mili-

tari; sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura, ed alle pene ordinarie quanto ai reati ordinarj. L'Ufficiale superiore Comandante in luogo assegna il prevenuto al foro o militare o civile, salvo le eccezioni e decisioni d'incompetenza. Le semplici mancanze disciplinari sono punite giusta le consuetudini e regolamenti dal Ministero della Guerra.

Art. 3. Si considerano attinenti all'esercito,

1. I vetturali, carrettieri, mulattieri, o conduttori dei carri, impiegati ai trasporti dell'artiglieria, bagagli, viveri, e foraggi dell'Esercito nelle marce, campi, accantonamenti, e per l'approvvigionamento delle piazze in istato d'assedio;

2. Gli operai, che seguono l'esercito;

3. I magazzini d'artiglieria, quelli dei viveri, e foraggi per le distribuzioni sia in campo, sia in accantonamento, sia nelle piazze in istato d'assedio;

4. Tutti i preposti alle amministrazioni per il servizio delle truppe;

5. I Segretarj, Commessi, e Scrivani degli Amministratori, e quelli degli Stati Maggiori;

6. I Cassieri di guerra e loro subalterni;

7. I Commissarj di Guerra;

8. Gli individui incaricati dello stabilimento, e della leva delle requisizioni pel servizio e approvvigionamento degli eserciti, e quelli preposti alla ripartizione e percezione delle contribuzioni militari;

9. I Medici, Chirurghi, ed Infermieri degli ospitali militari, e delle ambulanze, gli Ajutanti de' Chirurghi dei detti ospitali, ed ambulanze;

10. I vivandieri, i munizionari, e fornai delle armate;

11. I domestici al servizio degli Ufficiali, e degli impiegati al seguito dell'esercito.

Art. 4. Se fra due o più prevenuti del medesimo reato militare trovansi uno o più individui né militari, né attinenti all'esercito come all'articolo precedente, il giudizio spetta ai Tribunali ordinarj.

Art. 5. I giudizi militari pei soldati, Sottufficiali, Ufficiali di grado inferiore al Generale si pronunziano da un Consiglio di Guerra e sono inappellabili. È però istituito un consiglio di revisione intorno al quale si dispone al Titolo V, Sezione II.

Art. 6. Accadendo che un Generale sia incolpato d'un reato militare, viene giudicato per ora da un Consiglio composto di quattro giudici d'appello di seconda istanza, e da quattro Ufficiali superiori aventi voto. Interverrà un Ufficiale superiore quale istruttore del processo. Il Tribunale di 3.ª istanza esercita riguardo a questi giudizi le funzioni di Consiglio di revisione.

TITOLO SECONDO.

DELLE PENE IN GENERE.

Art. 1. Le pene militari sono la morte, i ferri, la prigione, il giro del quartiere o l'esposizione, la destituzione, la privazione delle pensioni e ricompense, la multa.

Art. 2. La condanna a morte sarà eseguita militarmente mediante fucilazione.

Saranno comandati quattro sergenti, quattro caporali, e quattro fucilieri più anziani di servizio presi a turno di ruolo nelle truppe del prevenuto, per quanto sarà possibile; in caso diverso saranno sempre presi nella truppa presente sul luogo, in cui l'esecuzione dovrà farsi.

Si collocheranno questi dodici militari su due file: questi sono quelli che saranno incaricati di far fuoco sul colpevole, quando il segnale sarà loro dato dall'Ajutante.

L'esecuzione si farà sopra una piazza indicata a questo effetto, in presenza della truppa del prevenuto, allorchando si trovasse sul luogo, la quale sarà messa in ordine di battaglia, e senz'armi, se no, in presenza della truppa che avrà fornito i fucilatori.

Sarà comandato un picchetto di 50 uomini in armi per condurre il colpevole al luogo della sua esecuzione: la Gendarmeria sarà egualmente co-

mandata quando se ne trovasse sul luogo; l'uno e l'altra saranno incaricati sotto gli ordini del Comandante di vegliare al mantenimento dell'ordine e della polizia, che devono regnare in questa sorta di esecuzioni.

Art. 3. Per la pena dei ferri e della prigione viene provvisoriamente disposto al fine di questa legge.

Art. 4. Il giro del Quartiere consiste nel far fare al condannato due o tre volte il giro di esso quartiere, come è detto all'Art. 1, Sezione VI, Titolo III.

Art. 5. La destituzione è l'immediata perdita di ogni grado nella milizia, continuandosi il servizio militare in qualità di semplice soldato. Questa pena è sempre inflitta agli Ufficiali in aggiunta alla pena dei ferri.

Art. 6. La privazione delle pensioni e ricompense riguarda tanto quelle di cui il condannato fosse già al godimento, quanto quelle che avrebbero potuto essergli assegnate in riguardo a' suoi precedenti servizi e meriti.

TITOLO TERZO.

DEI DELITTI E DELLE PENE RISPETTIVE.

SEZIONE I.

Della diserzione al nemico.

Art. 1. Ogni militare o altro individuo attaccato all'esercito e al suo seguito, il quale passasse all'inimico, senza un'autorizzazione per iscritto de' suoi Capi, sarà punito di morte.

Art. 2. Sarà tenuto disertore al nemico, e come tale punito di morte, ogni militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale senza un ordine o permesso in iscritto del suo Superiore, avrà oltrepassato i limiti fissati dal Comandante della truppa, di cui egli fa parte, dal lato pel quale si potrebbe comunicare collo inimico.

Art. 3. Sarà egualmente tenuto disertore all'inimico e punito di morte qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito ed al suo seguito, il quale escisse da una Piazza assediata, o investita dall'inimico, senza aver ottenuta la permissione per iscritto dal Comandante della Piazza.

Art. 4. Qualunque militare, il quale, essendo in fazione o in vedetta alla presenza dell'inimico, avesse, senza avere eseguita la sua consegna, abbandonato il suo posto, non pensando che alla propria sicurezza, sarà punito di morte.

Art. 5. Qualunque militare, o altro individuo attinente all'esercito o al suo seguito convinto d'aver eccitato i suoi compagni a passare presso l'inimico, sarà tenuto capo di complotto e punito di morte, quando anche la diserzione non avesse avuto luogo.

Allorchando alcuni militari avessero formato il complotto di passare all'inimico, e che il capo di complotto non fosse conosciuto, il più graduato dei militari complici, o a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale.

Se il complotto fosse stato formato soltanto dagli impiegati al seguito dell'esercito, il più graduato, e a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale.

Art. 6. Ogni complice, il quale rivelasse un complotto, sarà processato pel delitto che avesse scoperto; ma gli verrà condonata la pena se la rivelazione avrà condotto alla scoperta del delitto.

SEZIONE II.

Della diserzione non al nemico.

Art. 1. Qualunque militare, il quale fosse convinto d'aver disertato dall'esercito, o da una Piazza di prima linea su le frontiere, minacciata, o esposta, per ritirarsi nell'interno dello Stato, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 2. Qualunque militare convinto d'aver disertato dall'esercito, o da una Piazza di prima linea, essendo di servizio, sarà punito di sette anni di ferri; se avesse disertato essendo in fazione, o vedetta, la pena sarà di dieci anni di ferri. Nell'uno o l'altro di questi due casi, la diserzione con armi o bagagli sarà punita di 15 anni di ferri.

Art. 3. Sarà tenuto disertore all'interno, e punito, se in tempo di pace, con uno a tre anni di ferri, se in tempo di guerra, con tre a cinque anni, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare, il quale, all'esercito, avesse mancato agli appelli fatti da una levata del sole all'altra, senza una permissione per iscritto de' suoi Capi, o senza un congedo nelle forme prescritte dalle Leggi militari.

Art. 4. Sarà egualmente tenuto disertore all'interno, colle pene indicate nel precedente articolo, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare, il quale, senza permissione e congedo, come è detto qui sopra, avesse mancato agli appelli durante un intervallo di trentasei ore, in una Piazza di prima linea.

Art. 5. Sarà tenuto pure disertore all'interno, e punito colle pene portate dall'articolo 3, secondo la gravità delle circostanze del delitto, qualunque militare, il quale, senza congedo o permissione, come è stato detto qui sopra, avesse oltrepassato i limiti fissati dal Comandante, dalla parte opposta a quella dell'inimico, sia in campo, sia in accantonamento, sia in una Piazza in istato d'assedio.

Art. 6. Sarà tenuto disertore all'interno chiunque fattosi inscrivere nell'esercito e avendo ricevuto un ordine di marcia o spese di condotta, non si fosse recato alla sua destinazione nel tempo prefisso, e non provasse un legittimo impedimento. La pena ne saranno cinque anni di ferri.

Art. 7. Qualunque disertore all'estero, venendo in potere dell'autorità, avrà la pena di cinque anni di ferri.

Art. 8. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito, o al suo seguito, fuori del territorio dello Stato, convinto d'aver nascosto un disertore, e d'aver favorita la sua evasione, o di averlo sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla Legge, sarà riguardato come complice del disertore.

Art. 9. Qualunque abitante dell'interno dello Stato, che fosse convinto d'aver nascosto un disertore, d'aver favorita la sua evasione, o di averlo in qualunque altra maniera sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla Legge, sarà processato davanti il Tribunal Criminale, e punito di due anni di prigione, e di due anni di ferri, se ha nascosto il disertore con armi e bagagli.

Art. 10. Qualunque abitante il paese inimico occupato dalle truppe dello Stato, nel caso preveduto dall'articolo precedente, sarà punito della medesima pena, colla quale viene punito il disertore, secondo la gravità delle circostanze della diserzione.

SEZIONE III.

Del Tradimento.

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito o al suo seguito convinto di tradimento, sarà punito di morte.

Art. 2. È tenuto colpevole di tradimento:

a) Qualunque individuo, il quale, in presenza dell'inimico, fosse convinto di essersi permesso dei clamori tendenti a gettar lo spavento ed il disordine nelle file, o spargesse notizie allarmanti capaci di scorare la truppa, di provocarne la fuga, o d'impedire che si rannodi;

b) Qualunque Comandante di un posto, qualunque sentinella o vedetta, la quale, in presenza dell'inimico, sia in Piazza assediata, avesse dato delle false consegne, allorchando dietro questo fallo la sicurezza del posto fosse stata compromessa;

c) Qualunque Comandante di una pattuglia

all'esercito o in una Piazza assediata, il quale spedito in faccia all'inimico per far qualche scoperta o riconoscenza locale, avesse neglittato di rendere conto, oppure non avesse eseguito puntualmente l'ordine che gli era stato dato, allorchando, in seguito della sua negligenza, o della sua disobbedienza, il successo di qualche operazione militare si fosse trovato compromesso;

d) Qualunque Comandante di un posto all'esercito, in presenza dell'inimico, o in una Piazza assediata, il quale non avesse reso conto, a quello che lo rileva, delle scoperte che avesse fatte, sia da lui medesimo, sia col mezzo delle sue pattuglie, allorchando, a cagione del suo silenzio, la sicurezza del posto si fosse trovata compromessa;

e) Qualunque militare convinto d'aver comunicato il segreto del posto o la parola d'ordine all'inimico;

f) Qualunque militare, o altro individuo attaccato all'esercito, o al suo seguito, il quale corrispondesse coll'esercito nemico, senza la permissione per iscritto del suo Superiore;

g) Qualunque militare, o altro individuo attaccato all'esercito, o al suo seguito, il quale senza un ordine del suo Superiore, o senza motivo legittimo, avesse inchiodato, o messo fuori di servizio un cannone, mortaio, obizzo o affusti, così pure qualunque carrettiere o conduttore il quale, in un fatto d'armi, rotta, o ritirata in presenza dell'inimico, avesse, senza un ordine del suo Superiore, tagliato l'attiraglio dei cavalli, fatto a pezzi o messo fuori di servizio qualche pezzo del treno, o dell'equipaggio confidato alla sua condotta.

Art. 3. Qualunque Comandante d'una Piazza forte che avesse capitolato col nemico per rendergli la Piazza a lui confidata, senza aver obbligato gli assediati di camminare con i lavori lenti e successivi d'assedio, ed avanti d'aver per lo meno respinto un assalto del corpo della Piazza su breccie praticabili, sarà punito di morte.

Art. 4. I membri del consiglio di Guerra che avranno sottoscritte coteste vergognose capitazioni, e coloro che avendo diritto d'assistervi non avranno pronunciato contro, saranno parimenti puniti, ma come complici.

Art. 5. Ove però la resa avvenisse per disubbidienza della truppa, le persone colpite dagli articoli 3. e 4. potranno andar esenti da pena, ed averne una minore secondo che si saranno adoperate a ridurre le truppe all'obbedienza. Saranno anche esenti da pena quando provino concludentemente che la resa della Piazza era per altre circostanze inevitabile e la difesa affatto inutile all'esercito ed allo Stato.

Art. 6. Qualunque Generale d'esercito, qualunque Comandante di Divisione, o Comandante in capo di una Piazza in istato di guerra, che non avesse fatto conoscere al Ministero i bisogni del suo esercito, sia in viveri, sia in foraggi, sia in approvvigionamento di guerra;

a) Qualunque Generale d'esercito o Comandante di divisione, il quale fosse convinto d'aver prese delle misure per far cadere nelle mani degli inimici i magazzini, i convogli degli eserciti, o finalmente qualunque altra munizione di guerra;

b) Qualunque Generale d'esercito, o Comandante di divisione, il quale fosse convinto di aver neglittato d'impiegare tutti i mezzi che si trovavano in suo potere per assicurare i magazzini, la marcia de' convogli, e garantire le munizioni, allorchando fossero cadute in tutto o in parte in potere dell'inimico;

c) Qualunque Commissario Ordinatore, o qualunque altro ne facesse le funzioni, il quale non avesse provveduto alle distribuzioni de' viveri e foraggi ordinati per tutte le partite di servizio confidate alla sua sorveglianza, allorchando egli ne avesse avuti i mezzi, o che avesse ricusato di informare il Generale in capo dell'esercito dei bisogni di questo genere, in cui si trovasse al detto esercito, o divisione, se in seguito di questa privazione la salute dell'esercito, o il successo delle sue operazioni fosse stato compromesso, sono tenuti colpevoli di tradimento e puniti di morte.

SEZIONE IV.

Dell'ingaggiamento e dello spionaggio.

Art. 1. Qualunque ingaggiatore o complice d'ingaggiamento per una Potenza in guerra collo Stato sarà punito di morte.

Art. 2. Qualunque individuo, qualunque sia il suo stato, qualità e professione, convinto di spionaggio a favore dell'inimico, sarà punito di morte.

Art. 3. Qualunque straniero sorpreso nell'atto di rilevare il disegno dei campi, quartieri, accantonamenti, fortificazioni, arsenali, magazzini, manufatti, dighe, canali, fiumi e generalmente tutto ciò che serve alla difesa e conservazione del territorio, ed alle sue comunicazioni, sarà arrestato come spia e punito di morte.

SEZIONE V.

Del saccheggio, della devastazione, dell'incendio e dello stupro.

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito, od al suo seguito, convinto di saccheggio a mano armata, o in attrupamento, sia nelle abitazioni, sia nelle proprietà degli abitanti di qualunque siasi paese, sarà punito di morte.

Art. 2. Sarà egualmente punito di morte qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito ed al suo seguito, convinto d'aver portato la ruina ed il guasto, a mano armata ed in attrupamento sulle proprietà degli abitanti di qualunque siasi paese, senza l'ordine per iscritto del Generale, o qualunque altro Comandante in capo.

Art. 3. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale fosse convinto d'aver dato il fuoco ai magazzini, arsenali, case rustiche ed abitazioni, o a qualunque altra proprietà pubblica o particolare, messi o raccolte fatte o a farsi, in qualunque siasi paese, senza l'ordine per iscritto del Generale, o di qualunque altro Comandante in capo, sarà punito di morte.

Art. 4. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, convinto di aver attentato alla vita dell'abitante disarmato, a quella di sua moglie o de' suoi fanciulli, in qualunque siasi luogo o paese, sarà punito di morte.

Art. 5. Lo stupro commesso da un militare in fazione sarà punito con otto anni di ferri. Se il colpevole si fosse fatto soccorrere dagli sforzi di uno o più complici, o se lo stupro fosse stato commesso sulla persona di una figlia minore dell'età di 14 anni, la pena sarà di 12 anni di ferri.

Se la figlia o la donna violata fosse morta in seguito agli eccessi commessi su la sua persona, il colpevole sarà punito di morte.

Art. 6. Qualunque militare il quale, eccettuato il caso di un ordine dato dal Generale o da qualunque altro Comandante in capo, fosse convinto d'aver durante o dopo un'azione e sul campo di battaglia, spogliato un uomo ucciso nel combattimento, sarà punito con 5 anni di ferri.

La pena sarà di dieci anni di ferri per un vivandiere e qualunque altro individuo attinente all'esercito convinto del medesimo delitto.

Art. 7. Qualunque militare convinto di avere durante o dopo un'azione, e sul campo di battaglia, spogliato un uomo messo fuori di combattimento, ma ancor vivo, sarà punito di dieci anni di ferri.

La pena sarà di venti anni di ferri per un vivandiere, o per qualunque altro individuo attinente all'esercito convinto del medesimo delitto.

Art. 8. Qualunque individuo il quale, spogliando un uomo messo fuori di combattimento, ma ancor vivo, fosse convinto di averlo mutilato o ammazzato per assicurarsi le sue spoglie, sarà punito di morte.

Art. 9. Qualunque vivandiere o qualunque altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale avesse comperato, nascosto, o che ritenesse in qualunque altra maniera per sé o in deposito, le spoglie tolte ad un uomo nei casi preveduti dagli articoli 6, 7 e 8 qui sopra, sarà scacciato dall'armata, campo o accantonamento, saranno presi tutti i suoi effetti, mercanzie e danaro: i detti effetti e mercanzie saranno venduti all'incanto, ed il prodotto sarà applicato a profitto degli ospitali ed ambulanze dell'esercito.

Art. 10. Saranno egualmente presi e venduti all'incanto tutti gli effetti e mercanzie del vivandiere, o di qualunque altro individuo condannato per i fatti di saccheggio, devastazione, incendio e spoglio, previsti e specificati nel presente titolo, ed il prodotto che ne proverrà sarà applicato a profitto degli ospitali ed ambulanze dell'esercito.

Art. 11. Riguardo agli effetti riconosciuti avere appartenuto ad uomini spogliati sul campo di battaglia, essi saranno venduti, e il prezzo proveniente sarà deposto nelle Casse dei Consigli di amministrazione dei corpi rispettivi, sia di questi uomini medesimi, sia di quelli che fossero stati condannati per fatti di spoglio, per essere il prodotto de' detti effetti rimesso alle famiglie che reclamassero.

Art. 12. Gli effetti provenienti dai militari condannati a morte per fatto di spoglio, preveduto dall'articolo 7 qui sopra, saranno egualmente venduti, e i danari provenienti resi alle famiglie che li reclamassero.

SEZIONE VI.

Della prederia.

Art. 1. Qualunque Sottufficiale, o Volontario, o qualunque altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale essendosi introdotto nella casa, cortile, giardino, parco o recinto chiuso da muri, e generalmente in qualunque proprietà chiusa dell'abitante, fosse convinto d'avervi preso, sia bestiame, sia pollame, carue, frutti e legumi o qua-

lunque altro commestibile o foraggio, sarà condannato a far due volte il giro del quartiere, che il suo corpo occuperà, sia al campo, sia in accantonamento, in mezzo di un picchetto che lo circondi, essendo il resto della truppa schierata e sotto l'armi. Egli porterà ostensibilmente la cosa derubata, avendo l'uniforme rivoltata, e sul petto un cartello, su cui sarà scritta in grandi caratteri la parola *Predatore*.

Art. 2. Se le cose derubate non possono essere portate dal *Predatore*, dopo aver fatto i due giri coll'uniforme rivoltata e il cartello solamente, sarà esposto durante tre ore in faccia al centro, o sulla piazza del quartiere, avendo al suo fianco la cosa derubata, l'uniforme ed il cartello come si è detto: sarà mantenuto in questa posizione da una guardia sufficiente.

Art. 3. Se il predatore ha scalato i muri o forzate le porte, egli farà tre giri, e subirà un'ora di più d'esposizione.

Art. 4. Sarà condannato alle pene dell'articolo 3 qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito, od al suo seguito, convinto d'aver preso del bestiame legato, o in massa nel campo dell'abitante.

Art. 5. La recidiva nei delitti di prederia per parte dei militari sarà punita di cinque anni di ferri.

Art. 6. Qualunque Sottufficiale convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dagli articoli antecedenti, sarà destituito indipendentemente dalla pena pronunciata per il delitto.

Art. 7. Qualunque Impiegato al seguito dell'esercito, convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dai detti articoli, sarà scacciato dal suo impiego; ciò che gli sarà dovuto de' suoi appuntamenti o salari, gli sarà ritenuto a concorrenza del prezzo della cosa derubata, e pagato al proprietario, il tutto indipendentemente dalla pena incorsa per il fatto di prederia.

Art. 8. Qualunque vivandiere o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, non stipendiato dallo Stato, convinto di prederia, sarà punito di tre anni di ferri e condannato a restituire al proprietario il doppio del valore della cosa derubata, anche col mezzo di presa e vendita de' suoi effetti e mercanzie, fino alla concorrenza della somma dovuta per la restituzione.

Art. 9. Qualunque militare o Impiegato al seguito dell'esercito e stipendiato dallo Stato, convinto di persistenza in un delitto di prederia o di rifiuto d'obbedire al Superiore, il quale avesse voluto opporsi, sarà punito di cinque anni di ferri. Egual pena sarà applicata agli Ufficiali colpevoli di prederia.

Art. 10. Qualunque delitto di prederia commesso in massa, a mano armata, sarà punito di otto anni di ferri.

Art. 11. Qualunque Ufficiale convinto di non essersi opposto alla prederia fatta in sua presenza, o che essendosi inutilmente opposto, non avesse su l'istante denunziato all'Ufficiale superiore il delitto e suoi autori, sarà destituito e punito di tre mesi di prigione.

Art. 12. Qualunque Ufficiale il quale, obliando ciò che gli deve nella qualità di Superiore al mantenimento della disciplina e dell'onore militare, fosse convinto di un delitto di prederia, sarà destituito, cacciato dal corpo, punito di due anni di prigione, dichiarato incapace d'occupare alcun grado nelle truppe dello Stato e decaduto da qualunque diritto a pensione o ricompensa a cagione del suo servizio anteriore.

Art. 13. S'egli ha commesso il delitto co' suoi subordinati, sarà punito di dieci anni di ferri; s'egli ha condotto la sua truppa alla prederia, sarà punito di morte.

Art. 14. Sarà destituito e punito di un anno di prigione qualunque Ufficiale il quale avesse comperato o ricevuto da' suoi subordinati oggetti provenienti da prederia.

SEZIONE VII.

Della malversazione ed infedeltà nell'amministrazione.

Art. 1. Qualunque militare o Impiegato al seguito dell'esercito il quale, pretendendo far pagare alla sua truppa, o ai suoi subordinati, ciò che la Legge loro accorda, fosse convinto d'aver portato il suo stato di situazione al di sopra del numero effettivo presente, sarà punito di tre anni di ferri e condannato a restituire ciò che egli avesse preso al di là di ciò che appartenesse alla sua truppa o a' suoi subordinati.

Art. 2. Qualunque Commissario di Guerra convinto di connivenza col militare o Impiegato, che avesse fatto uno stato di paga o di distribuzione portato al di sopra del numero effettivo presente, sarà punito di cinque anni di ferri, e condannato a restituire le somme pagate, o fornimenti rila-

ciati sotto suo ordine al di là di ciò che appartenesse di diritto alla truppa compresa nello stato genuino.

Art. 3. Qualunque magazzino, distributore o mantentore dei viveri, e foraggi per gli immagazzinamenti, e distribuzioni da farsi all'esercito, e nelle Piazze in istato d'assedio, qualunque vetturale, carrettiere, mulattiere, o conduttore di carri impiegato al trasporto dell'artiglieria, bagagli, viveri o foraggi dell'esercito, il quale fosse convinto d'aver venduta, o rivolta a suo profitto o altrimenti distratta una parte degli oggetti confidati alla sua guardia, manutenzione o condotta, sarà punito di cinque anni di ferri, e condannato alla restituzione dei detti oggetti.

Art. 4. Qualunque preposto a queste amministrazioni, il quale fosse convinto d'aver ricevuto nei depositi dell'esercito, o in marcia foraggi di cattiva qualità, o razioni incomplete, sarà condannato a un anno di prigione, a meno che nelle ventiquattro ore non abbia avvertito uno de' suoi Superiori, o gli Ufficiali Municipali del luogo.

Art. 5. Qualunque preposto a queste amministrazioni, o conduttore il quale fosse convinto d'essersi fatto pagare più di quello che avesse speso, sia ne' depositi, alberghi, o in marcia, sarà punito di due anni di ferri.

Art. 6. Qualunque preposto a queste amministrazioni, o conduttore che fosse convinto di aver ritardato il servizio de' carri o d'altro, sarà punito di sei mesi di prigione, e se ciò fosse a premeditato disegno, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 7. Qualunque agente o Impiegato, il quale fosse convinto d'aver fatto dei falsi buoni, e contraffatta la sottoscrizione del suo Superiore, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 8. Qualunque fornitore, o fornajo dell'esercito, il quale fosse convinto d'aver venduto o rivolto a suo profitto, sia delle farine, sia della legna, o degli utensili destinati ad alimentare il suo servizio, sarà punito di cinque anni di ferri, e condannato alla restituzione dei detti oggetti.

Art. 9. Qualunque fornitore, o fornajo dell'esercito convinto d'aver alterato le sue farine coll'introduzione di materie straniere, o evidentemente malsane, o di averne introdotte di qualità inferiore a quelle somministrate dalle Amministrazioni, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 10. Qualunque fornitore o fornajo, che fosse convinto di aver per sua negligenza lasciato guastare o corrompere i grani o farine confidati alla sua manipolazione, sarà punito di sei mesi di prigione, e condannato ad una multa quadrupla del prezzo delle razioni di pane da lui somministrate nella medesima distribuzione.

Art. 11. Qualunque fornitore o fornajo dell'esercito, convinto d'infedeltà nel peso delle razioni di pane o d'altro, sarà punito di due anni di ferri, e condannato ad una multa quadrupla del prezzo delle razioni di pane da lui somministrate nella medesima distribuzione.

Art. 12. Qualunque fornitore della carne agli eserciti, convinto d'aver fornito e distribuito delle carni, il cui spaccio è proibito dai regolamenti di polizia, sarà punito di tre anni di ferri.

Se egli ha uccisi e spacciati animali attaccati di malattia contagiosa, sarà punito di venti anni di ferri.

Nell'uno e nell'altro caso sarà condannato a supplire le carni rigettate.

Art. 13. Qualunque fornitore incaricato del fornimento e della distribuzione della carne all'esercito, il quale avesse spacciato e distribuito delle carni guaste e corrotte, sarà punito di tre mesi di prigione, e di sei mesi, se il fatto provenisse da sua negligenza.

Nell'uno e nell'altro caso sarà condannato a supplire a sue spese la carne rigettata.

Art. 14. Ogni fornitore incaricato del fornimento e della distribuzione delle carni agli eserciti, il quale fosse convinto di averne distribuito con falsità di peso, sarà punito di due anni di ferri, e condannato ad una multa quadrupla del prezzo delle carni da lui spacciate nella medesima distribuzione.

Art. 15. Ogni mantentore di legumi e foraggi, il quale fosse convinto d'aver per difetto d'attenzione lasciato guastare o cambiare gli oggetti, sarà punito di sei mesi di prigione, e condannato a supplire la quantità perita per sua colpa.

Art. 16. Qualunque distributore di legumi e foraggi all'esercito e nelle Piazze in istato d'assedio, convinto d'infedeltà nella misura o nel peso delle razioni, sarà punito di due anni di ferri.

SEZIONE VIII.

Del furto e della truffa come reati militari.

Art. 1. Qualunque militare convinto d'aver rubato il danaro dell'ordinario de' suoi camerati, o

qualunque altro effetto ad essi appartenente, sarà punito di sei anni di ferri.

Art. 2. Qualunque militare che fosse convinto di aver rubato la fornitura di una caserma o effetti di accampamenti, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 3. Qualunque militare o qualunque altro individuo al servizio, o al seguito dell'esercito che fosse convinto d'aver rubato, sia della polvere, sia delle palle, sia qualunque altra munizione o effetto d'artiglieria nei parchi, magazzini, depositi o convogli, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 4. Qualunque militare o qualunque altro individuo attaccato all'esercito, il quale fosse convinto di aver derubate le persone, presso le quali trovavasi alloggiato, sarà punito di dieci anni di ferri.

Art. 5. Qualunque militare o qualunque altro individuo attaccato all'esercito, il quale fosse convinto d'aver preso, col mezzo di frode e senza pagare, da bere o da mangiare presso un abitante, sia in marcia, guarnigione o accantonamento, sarà punito di tre mesi di prigione, di sei mesi se il delitto fosse stato accompagnato dalle minacce, e di due anni di ferri, se fossero avvenute delle vie di fatto.

SEZIONE IX.

Del' insubordinazione.

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo impiegato al servizio dell'esercito, il quale, allorché la generale fosse stata battuta, non si fosse reso al suo posto, sarà per la prima volta punito di un mese di prigione: per la seconda volta di tre mesi, e destituito dal suo grado o impiego. Il semplice volontario in questo secondo caso sarà punito di sei mesi di prigione.

Nel caso di una seconda recidiva sarà punito di due anni di ferri.

Art. 2. Qualunque Ufficiale, il quale, dovendo marciare all'inimico, non si fosse reso al suo posto, sarà destituito, punito di tre mesi di prigione e dichiarato incapace di riempire alcun grado nell'esercito dello Stato.

Se questi fosse un Sottufficiale, sarà punito di due mesi di prigione, cassato dal suo grado e ridotto alla paga di semplice volontario.

Se questi fosse un semplice volontario, sarà punito di un mese di prigione.

Finalmente se questi fosse un Impiegato attaccato al servizio dell'esercito, sarà destituito dal suo impiego, e punito di un mese di prigione.

La recidiva da parte del Sottufficiale o volontario sarà punita di due anni di ferri.

Art. 3. La ribellione o la disobbedienza combinata contro i Superiori porterà seco la pena di morte per coloro che l'avessero suscitata, e per gli Ufficiali presenti, i quali non si fossero opposti con tutti i mezzi a loro disposizione.

Art. 4. La ribellione, la sedizione o la disobbedienza combinata da parte dell'abitante del paese nemico, occupato dalle truppe dello Stato, sarà punita di morte, sia che la disobbedienza si fosse manifestata contro i Capi Militari, sia che la ribellione o sedizione fosse stata diretta contro tutte le truppe dello Stato o parte di esse.

Sarà punito colla medesima pena qualunque abitante del paese nemico convinto d'aver eccitato il movimento di ribellione, sedizione o disobbedienza, quand'anche egli non avesse altrimenti preso parte in essa, o che i suoi sforzi per eccitarla fossero stati senza successo.

Art. 5. Qualunque truppa, la quale avesse abbandonato in massa, e senza ordine superiore il posto, ov'essa era di servizio, sarà dichiarata in ribellione. In questo caso gli Ufficiali o Sottufficiali, o in loro mancanza i sei più anziani di servizio, i quali fanno parte della truppa, saranno arrestati, tradotti al Consiglio di Guerra, e puniti di dieci anni di ferri, a meno che non dichiarassero i veri autori del delitto, sui quali saranno allora dirette le procedure, e subiranno la pena di morte, come capi di ribellione.

Art. 6. Sono rimesse al Comandante in capo le disposizioni effettive per ridurre all'ordine un corpo di truppa dichiarato in ribellione secondo la legge. Egli potrà spingersi fino agli estremi rimedi di forza, proclamando però tre volte a distanza d'un quarto d'ora la diffidazione che continuando il disordine si passerà a far fuoco sui ribellati. Il proclama si farà a suono di tamburo e colla massima possibile pubblicità.

Art. 7. Sedata la ribellione, e prima d'ultimare il processo, sarà proclamato egualmente il ristabilimento dell'ordine.

Art. 8. Qualunque militare, convinto d'aver in una fazione contro l'inimico gettate vilmente le sue armi, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 9. Qualunque truppa, la quale, essendo co-

mandata a marciare contro o a caricare l'inimico, o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo, avesse ricusato d'ubbidire, sarà dichiarata in ribellione, e trattata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito, il quale, essendo comandato di marciare contro, o di caricare l'inimico, o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo, in presenza dell'inimico avesse formalmente ricusato di ubbidire, sarà punito di morte.

Art. 11. Qualunque militare trovato addormentato in sentinella o in vedetta nei posti più vicini all'inimico o sulle fortificazioni d'una Piazza assediata o investita, sarà punito di due anni di ferri.

Art. 12. Qualunque militare il quale, essendo in sentinella o vedetta nei posti più vicini al nemico, o sulle fortificazioni d'una Piazza assediata o investita, fosse convinto di non aver eseguita la sua consegna, sarà punito di due anni di ferri.

Art. 13. Il Comandante di un posto, il quale avesse creduto dover agire in contrario alla sua consegna, ne sarà responsabile presso il Comandante della truppa, di cui egli fa parte; e se, tradotto al Consiglio di guerra, non si trovassero sufficienti motivi al fatto cambiamento di consegna, sarà punito con sei mesi di carcere; e se risultasse aver egli agito per compromettere lo Stato o l'esercito, sarà giudicato reo di tradimento e come tale punito colla morte.

Art. 14. Qualunque militare convinto d'aver forzato o violato la consegna generale data per la truppa, sia in campo, sia in accantonamento, quartiere, guarnigione o caserma, sarà punito di dieci anni di ferri.

Art. 15. Qualunque violazione di una consegna generale commessa da una truppa sarà processata come atto di disobbedienza combinata. I capi ed istigatori di questo delitto, come pure gli Ufficiali, che vi avessero preso parte, saranno puniti di dieci anni di ferri.

Se la violazione della consegna fosse stata fatta da una truppa a mano armata, saranno eseguite le disposizioni dell'articolo 5 della presente sezione.

Art. 16. Qualunque militare, convinto d'aver insultato o minacciato il suo Superiore con parole o con gesti, sarà punito di cinque anni di ferri: se avesse percosso o ferito il Superiore, sarà punito di morte.

Art. 17. Qualunque militare, il quale eccettuati i casi di difesa naturale, e quelli di radunamento dei fuggitivi davanti l'inimico, o dello spoglio dei morti o dei feriti sul campo di battaglia, preveduto dagli articoli 6, 7 ed 8, Sezione V del presente Titolo, fosse convinto d'aver battuto il suo subordinato, sarà destituito dal suo grado, punito di un anno di prigione e dichiarato incapace di occupare alcun grado nelle truppe dello Stato.

Se dal cattivo trattamento ne provenisse la morte, il colpevole sarà punito di morte.

Art. 18. Allorché per una colpevole negligenza la forza armata avesse lasciato fuggire un prevenuto di delitto militare, confidato alla sua guardia, gli Ufficiali, Sottufficiali e i quattro più anziani di servizio, i quali facevano parte della forza armata, saranno processati e puniti colla medesima pena che il prevenuto avrebbe dovuto subire, senza però che questa punizione possa eccedere due anni di ferri. Se nel processo uno fosse scoperto il vero colpevole della fuga, ne porterà solo la pena, la quale potrà essere estesa a tre anni di ferri.

Art. 19. Qualunque forza armata, la quale si fosse opposta con qualunque siasi mezzo alla traduzione, procedura e giudizio, o esecuzione di un colpevole di un delitto militare, sarà ritenuta in ribellione e trattata come tale conformemente agli articoli 3 e 6 della presente Sezione.

Art. 20. Qualunque militare, il quale fosse convinto di non essersi uniformato agli ordini del suo Superiore relativi al servizio, sarà destituito, messo per un anno in prigione, e dichiarato incapace di servire nell'esercito dello Stato, e se ciò avvenisse in un affare in presenza dell'inimico, sarà punito di morte.

Art. 21. Qualunque denunciante di un delitto preveduto da questa Legge, il quale fosse convinto di aver fatto processare senza ragionevoli indizii un prevenuto, sarà per questo fatto processato e punito della medesima pena, che sarebbe stata inflitta al denunciato, se fosse stato convinto del delitto portato nella denuncia fatta contro di lui.

Art. 22. Qualunque militare che fosse convinto d'essersi fatto inscrivere sul registro dello Stato Maggiore del suo Corpo sotto falso nome, e che dalla data della pubblicazione della presente Legge, se si trovasse presente al suo Corpo, non avesse fatto riconoscere l'errore nel termine di quindici giorni, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 23. Qualunque militare fosse convinto di

essersi servito d'un congedo di un altro fuori del suo, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 24. Qualunque Comandante di truppe, eccettuati gli Ufficiali Generali, il quale fosse convinto di aver ricevuto, o di ritenere scientemente nella sua truppa un volontario o soldato sortito da un altro Corpo, senza che fosse latore di un congedo in forma, sarà punito di un anno di prigione e destituito dal suo impiego.

Subirà la stessa pena ogni Ufficiale, Commissario di guerra o altro funzionario militare che ritirasse dal servizio un militare per impiegarlo ai propri uffici senza un permesso scritto dal Comandante del Corpo a cui il militare appartiene.

Art. 25. Qualunque Commissario di Guerra, che fosse convinto di aver prevaricato nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, sarà destituito e punito con non meno di sei mesi di prigione, e non più di cinque anni di ferri; e se in seguito di questa prevaricazione la sicurezza dell'esercito o il successo delle sue operazioni si trovasse compromesso, sarà punito di morte.

Art. 26. Qualunque individuo fatto prigioniero di guerra dalle truppe dello Stato e ritenuto in esso come tale, che senza il permesso del Governo esca dal luogo stabililogli per residenza, sarà punito con cinque anni di ferri.

TITOLO QUARTO.**DEI COMPLI E LORO PUNIZIONI.**

Art. 1. Chi prende parte diretta ma secondaria in un delitto, chi ve la prende indiretta, sia consigliandone, sia altrimenti favorendone l'esecuzione, ovvero profittando delle conseguenze del delitto, o cercando di occultare gli autori od i proventi, si fa complice del delitto stesso.

Art. 2. Se il delinquente principale è condannato a morte, il suo complice sarà condannato alla pena dei ferri a dieci, quindici o vent'anni, secondo il grado di reità che il Consiglio di Guerra crederà di scorgere nella parte presa dal complice al delitto.

Art. 3. Se il delinquente principale è condannato ai ferri ed alla prigione, il complice sarà condannato a tre quarti ed alla metà di durata della stessa pena, secondo il grado di reità come all'articolo precedente.

Art. 4. Se il delinquente è condannato a pena diversa dalle suindicate, la pena del complice sarà eguale alla sua.

TITOLO QUINTO.**ORGANIZZAZIONE DEI CONSIGLI DI GUERRA E DI REVISIONE.**

SEZIONE I.

Del Consigli di Guerra.

Art. 1. L'Ufficiale Superiore Comandante sul luogo, il quale per via di querela, notorietà pubblica, o altrimenti avrà certa conoscenza di un delitto commesso da un militare, o da altro, che cada sotto il giudizio del Consiglio di Guerra, ne ordinerà l'arresto e la custodia alla guardia d'una forza sufficiente che ne risponda, e nominerà e convocherà al più presto il Consiglio di Guerra.

Art. 2. Ogni Ufficiale di qualunque grado siasi, o Sottufficiale, e specialmente quello che comanderà il Corpo o Distaccamento, nel quale si trovassero uno o più militari che fossero prevenuti di avere commesso qualche delitto, e che dopo averne avuta conoscenza, non li facesse arrestare, e imprigionare per essere tradotti al Consiglio di Guerra, subirà tre mesi di prigione e sarà destituito.

Art. 3. Il Consiglio di Guerra sarà composto di tre Ufficiali, di cui uno Superiore, uno Capitano, uno Tenente o Sottotenente, di tre Sottufficiali e di tre Soldati. Nessun congiunto di sangue o affine del prevenuto fino al 5.º grado civile può essere membro d'un Consiglio di Guerra. I nomi dei componenti il Consiglio saranno resi noti al prevenuto, che potrà rifiutarne due senza addurne ragione, non però il Presidente.

Art. 4. Potranno anche essere nominati a far parte del Consiglio di Guerra Ufficiali in ritiro, in pensione, o congedati; ma questi potranno rifiutare l'incarico.

Niuno dei chiamati secondo la Legge potrà rifiutare di far parte del Consiglio, tranne il caso di provato impedimento insuperabile, sotto pena di tre mesi di carcere.

Art. 5. Il Consiglio di Guerra è presieduto da chi vi ha il grado superiore, e fra più eguali dal più anziano in grado. Il Consiglio nominerà nel

suo seno un Cancelliere preso fra i gradi che giudicherà convenevoli: questo non avrà voto deliberativo.

Art. 6. Nominerà pure a sua scelta e nel suo seno un Capitano per le funzioni di Relatore, e questi non avrà voto.

Assisterà al Consiglio di Guerra un Ufficiale facente le parti di pubblico accusatore. Egli avrà l'obbligo di fornire al Relatore le prove ed indizii del delitto, le quali però si potranno raccogliere anche dal Relatore, col quale egli andrà di concerto.

Art. 7. Nel caso in cui taluno fosse obbligato a viaggiare per rendersi presso il Consiglio di Guerra, se non è Ufficiale avente cavallo, gliene sarà fornito uno: i viveri e foraggi gli saranno somministrati pel cammino, e soltanto che rimarrà presso il Consiglio di Guerra.

Art. 8. È funzione del Relatore ricevere la querela se ve ne ha; fare sul momento l'informazione, sentire i testimonj e interrogare il prevenuto. In mancanza di querela procederà egualmente all'informazione.

Art. 9. Dopo aver ricevuta la querela il Relatore riceverà la deposizione de' testimonj: se esistono prove del delitto le verificherà. I testimonj sottoscriveranno le loro dichiarazioni; se non sapessero scrivere ne sarà fatta menzione.

Nel caso in cui i testimonj ricusassero di deporre, o di seguire la loro deposizione saranno puniti di tre mesi di prigione, e non si sospenderà la procedura.

Art. 10. Per l'informazione, come pel resto della procedura fino al giudizio definitivo il Relatore si farà coadiuvare dal Cancelliere.

Art. 11. Dopo aver verificato il corpo e le circostanze del delitto, e ricevuta la deposizione dei testimonj, interrogherà il prevenuto sul suo nome, cognome, età, luogo di nascita, professione e domicilio, e sulle circostanze del delitto; saranno mostrati al prevenuto, affinché dichiarasse se li riconosce, il corpo del delitto e gli altri oggetti materiali inservienti alla prova.

Se vi sono più prevenuti del medesimo delitto ciascun d'essi sarà interrogato separatamente.

Art. 12. Finito l'interrogatorio, sarà letto al prevenuto, affinché dichiarasse, se le sue risposte sono state fedelmente trascritte, se contengono la verità se persiste in esse, nel qual caso sottoscriverà; se non può, o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione e l'interrogatorio sarà chiuso colla sottoscrizione del Relatore e quella del Cancelliere. Sarà parimente letto al prevenuto il processo verbale di informazione.

Art. 13. Gli interrogatorj e le risposte dei prevenuti di un medesimo delitto saranno scritti seguitamente sopra un solo ed istesso processo verbale, e separati solamente dalle loro signature e da quelle del Relatore e del Cancelliere.

Art. 14. Dopo aver chiuso l'interrogatorio il Relatore dirà al prevenuto di far scelta d'un amico per difensore. Il prevenuto avrà la facoltà di scegliere questo difensore in tutte le classi de' cittadini presenti sul luogo; se dichiara che non può fare questa scelta, il Relatore la farà per lui. Nessuno, tranne il caso di provato impedimento insuperabile, può rifiutare l'incarico di difensore sotto pena di tre mesi di prigione.

Art. 15. In nessun caso il difensore potrà ritardare la convocazione del Consiglio di Guerra.

Art. 16. Saranno comunicati al difensore il processo verbale d'informazione, l'interrogatorio subito dal prevenuto, e tutte le prove a favore, e contro il detto prevenuto.

Art. 17. Il Relatore renderà tosto conto al Presidente del Consiglio di Guerra dello stato della procedura, e sull'istante il detto presidente convocherà il Consiglio di Guerra, il quale sarà sempre tenuto nel luogo da lui indicato.

Art. 18. Il Consiglio di Guerra una volta riunito non potrà disciorsi prima che i prevenuti pei quali sarà stato convocato non siano definitivamente giudicati.

Art. 19. Le sedute del Consiglio di Guerra saranno pubbliche; ma il numero degli spettatori non sorpasserà il triplo di quello de' Giudici: non potranno entrare con armi, canne e bastoni: terranno il cappello levato, e resteranno in silenzio: se qualcuno fra essi si allontanasse dal rispetto dovuto al Tribunale, il Presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla prigione fino al termine di quindici giorni, secondo la gravità del fatto.

Art. 20. Il Consiglio essendo unito, il Presidente farà portare e deporre sul banco davanti lui un esemplare della Legge. Il processo verbale rammenterà indispensabilmente questa formalità. Domanderà in seguito al Relatore la lettura del processo verbale d'informazione e quella dei ricapiti pro e contro il prevenuto.

Art. 21. Fatta la lettura del processo verbale e delle risultanze, il Presidente ordinerà che l'accu-

